

DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2020

560/2020/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA EXERGIA S.P.A. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1139^a riunione del 22 dicembre 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e, in particolare, l'Allegato A recante il "Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*)" e s.m.i. (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV)" e s.m.i. (di seguito: TIV);
- la deliberazione 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel e, in particolare, l'Allegato B recante "Disposizioni funzionali alla effettiva risoluzione di un contratto di fornitura e all'attivazione dei servizi di ultima istanza" (di seguito: deliberazione 487/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel e, in particolare, l'Allegato A recante "Tabella 1: Dati Costituenti il RCU";
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel e, in particolare, l'Allegato B recante il "Testo integrato delle disposizioni per la

- regolazione dell'attività di misura elettrica (Testo Integrato Misura Elettrica - TIME) 2016-2019" e s.m.i. (di seguito: TIME);
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2016, 208/2016/R/eel, recante "Disposizioni funzionali all'avvio del processo di switching nel mercato retail elettrico attraverso il Sistema Informativo Integrato e conseguente semplificazione normativa" (di seguito: deliberazione 208/2016/R/eel);
 - la deliberazione dell'Autorità 2 aprile 2019 119/2019/R/eel, recante "Misure per l'efficientamento della gestione dei prelievi fraudolenti dei clienti finali in maggior tutela e revisione del meccanismo di cui all'articolo 16bis del TIV" (di seguito: deliberazione 119/2019/R/eel);
 - la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2015, 410/2015/E/eel, recante "Decisione del reclamo presentato dalla Società Amarossi Energia di Amarossi Marco nei confronti di Enel distribuzione S.p.A." (di seguito: deliberazione 410/2015/E/eel);
 - la deliberazione dell'Autorità 10 settembre 2019, 367/2019/E/eel, recante "Decisione del reclamo presentato da Exergia S.p.A. nei confronti di e-distribuzione S.p.A." (di seguito: deliberazione 367/2019/E/eel);
 - la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
 - la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
 - il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
 - la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti dell'Autorità ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato il 15 gennaio 2020 (prot. Autorità 1355 del 16 gennaio 2020), Exergia S.p.A. (di seguito anche: reclamante o Exergia) ha contestato ad e-distribuzione S.p.A. (di seguito anche: gestore o e-distribuzione) l'illegittimità dell'inserimento nel proprio contratto di dispacciamento e dei corrispettivi di trasporto fino a tale momento fatturati, in relazione all'energia elettrica prelevata in modo fraudolento dai punti di prelievo (POD) individuati dai codici IT001E00238578, IT001E00231544, IT001E00249118, IT001E49566403, IT001E35051227, IT001E01871503, IT001E01867911, IT001E02013745, IT001E01859472, IT001E02208055, IT001E35094398, IT001E11965282, IT001E00242698, IT001E54603307, IT001E49575341, IT001E49565941, IT001E02095222, IT001E07220141, IT001E34645328, IT001E49571105, IT001E49567276, IT001E49553049, IT001E49542705, IT001E49565029,

- IT001E49557417, IT001E49584890, IT001E49564743, IT001E49565565,
IT001E49557316, IT001E49582742, IT001E02585135, IT001E02585130,
IT001E01859469, IT001E49560564, IT001E00110291, IT001E49553678,
IT001E49573382, IT001E49575026, IT001E49575825, IT001E49569808,
IT001E49560504, IT001E02580508, IT001E02580510 e IT001E02103541,
corredando il menzionato reclamo dei relativi allegati mediante separate
trasmissioni (prot. Autorità 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1356, 1357 e 1358 tutti
del 16 gennaio 2020);
2. con nota del 27 gennaio 2020 (prot. 2635), l’Autorità ha inviato ad Exergia una richiesta di integrazione documentale in relazione ad alcuni dei suddetti POD, invitando la stessa a provvedervi entro il termine perentorio di 5 giorni in essa indicato, alla quale Exergia non ha fornito riscontro;
 3. con nota del 21 gennaio 2020 (prot. 6222), l’Autorità ha comunicato alle parti l’archiviazione parziale del reclamo per i POD IT001E02580510, IT001E02580508, IT001E49557417, IT001E02585130, IT001E02585135, IT001E00231544, IT001E54603307, IT001E02208055, IT001E01867911, IT001E02013745, IT001E01871503, IT001E01859469, IT001E01859472 e l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo per le istanze relative ai restanti POD;
 4. con nota del 25 marzo 2020 (prot. 10468), l’Autorità ha richiesto al gestore alcune informazioni;
 5. con nota del 23 aprile 2020 (prot. Autorità 13363 del 24 aprile 2020), il gestore ha risposto alla richiesta di informazioni del 25 marzo 2020;
 6. con nota del 29 aprile 2020 (prot. Autorità 13814 del 29 aprile 2020), il reclamante ha replicato alla nota del gestore del 23 aprile 2020, chiedendo, altresì, di essere audito in contraddittorio con il gestore, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della Disciplina;
 7. con nota del 9 luglio 2020 (prot. Autorità 21958), l’Autorità ha chiesto al gestore ed al reclamante ulteriori informazioni;
 8. con rispettive note del 16 luglio 2020 (prot. Autorità 22723 del 16 luglio 2020) e del 20 luglio 2020 (prot. Autorità 23252 del 21 luglio 2020), il reclamante ed il gestore hanno risposto alla richiesta di informazioni del 9 luglio 2020;
 9. con nota del 3 agosto 2020 (prot. 25138), l’Autorità ha chiesto al gestore ed al reclamante ulteriori informazioni;
 10. con nota del 12 agosto 2020 (prot. Autorità 26166 del 12 agosto 2020), il gestore ha risposto alla richiesta del 3 agosto 2020;
 11. con nota del 2 settembre 2020 (prot. 27455), l’Autorità ha sollecito il reclamante a fornire riscontro alla richiesta del 3 agosto 2020, comunicando contestualmente l’ulteriore archiviazione parziale del reclamo in relazione ai POD IT001E00238578 e IT001E49575341 per cessata materia del contendere nelle more del procedimento;
 12. con nota del 7 settembre 2020 (prot. Autorità 28005 dell’8 settembre 2020), il reclamante ha risposto alla richiesta del 3 agosto 2020;
 13. in data 2 novembre 2020, la Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

14. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni:

- l'articolo 4, comma 3, del TIV, nelle due diverse versioni in vigore all'epoca delle varie notifiche delle ricostruzioni (periodo dall'ottobre 2015 all'agosto 2019), che disciplina la procedura di attivazione dei servizi di ultima istanza. In particolare, la disposizione vigente fino al 31 maggio 2016 prevedeva che l'impresa distributrice provvedesse a inserire i punti di prelievo di clienti finali senza un venditore sul mercato libero:
 - a) nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico, per i clienti aventi diritto al regime di maggior tutela;
 - b) nel contratto di dispacciamento dell' esercente la salvaguardia, per tutti gli altri clienti, e a darne tempestiva comunicazione, attraverso un canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca alla medesima impresa distributrice idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna, rispettivamente all' esercente la maggior tutela o la salvaguardia.
- la novellata versione del comma 3 dell'articolo 4 di cui al precedente alinea (efficace a partire dal 1 giugno 2016 e attualmente in vigore) prevede, invece, che - nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di trasporto e un contratto di dispacciamento in vigore con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità - si applichino le disposizioni di cui al Titolo III dell' Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel e che, a tal fine, il Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) provvede a inserire i medesimi punti di prelievo:
 - a) nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico, per i clienti di cui al comma 8.2 del TIV;
 - b) nel contratto di dispacciamento dell' esercente la salvaguardia, per i clienti di cui al comma 28.2 del TIV;
- l'articolo 4, comma 4 del TIV, *ratione temporis* applicabile, ai sensi del quale, l'impresa distributrice deve indicare, nella comunicazione all' esercente la salvaguardia, utilizzando formati elettronici riconosciuti dai più diffusi *software* di elaborazione dati e tali da consentire l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti, i seguenti elementi anagrafici identificativi di ciascun cliente finale, titolare del/i punto/i di prelievo, per il quale si sarebbe attivato il servizio in questione:
 - a) POD identificativo di ciascun punto di prelievo;
 - b) codice fiscale e partita IVA del cliente finale titolare del punto di prelievo;
 - c) nome, cognome e/o ragione sociale del cliente finale;
 - d) indirizzo/sede legale del cliente finale e indirizzo di esazione;

- e) ove disponibili, indirizzo di posta elettronica e recapito (nome, cognome e numero di telefono) di un eventuale referente per le comunicazioni al cliente finale;
 - f) le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 del TIT, riconducibili ai punti di prelievo del cliente finale;
 - g) la potenza disponibile e impegnata per ciascun punto di prelievo;
 - h) il trattamento dell'energia elettrica prelevata applicato, ai sensi del TIS, a ciascun punto di prelievo del cliente finale;
 - i) l'aliquota IVA nonché le aliquote dell'accisa e delle addizionali applicate nell'ultima fattura;
- il titolo III dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel *ratione temporis* applicabile, (in vigore dall'1 giugno 2016) che disciplina in via principale gli obblighi informativi in capo rispettivamente al SII e alle imprese distributrici, in caso di attivazione dei servizi di ultima istanza, prevedendo, in particolare, che il SII provveda all'attivazione di detti servizi nell'ipotesi in cui intervenga una risoluzione contrattuale in assenza di una concomitante attivazione contrattuale con una controparte commerciale nel mercato libero (cfr. articolo 8), dandone opportuna comunicazione all'impresa distributtrice e all'esercente il servizio (cfr. articolo 9): a seguito della predetta comunicazione del SII, (cfr articolo 10) l'impresa distributtrice adempie, a sua volta, agli obblighi informativi di cui all'Allegato C alla deliberazione 487/2015/R/eel disciplinante le modalità con le quali vengono messi a disposizione degli esercenti la vendita i dati funzionali all'erogazione della fornitura, anche in caso di attivazione dei servizi di ultima istanza;
- l'articolo 3 della deliberazione 119/2019/R/eel, per cui “...ciascuna impresa distributtrice, in caso di prelievi fraudolenti imputabili a clienti senza un contratto di fornitura, entro 3 giorni lavorativi antecedenti la messa a disposizione dei dati di consumo determinati a seguito di ricostruzione per frode, trasmette al SII, nell'ambito del processo di caricamento del punto di prelievo, il flusso di aggiornamento del RCU per attivazione a seguito di prelievi fraudolenti. Tale flusso contiene almeno i seguenti dati costituenti il RCU funzionali a consentire l'identificazione ai fini della fatturazione del soggetto responsabile dei prelievi fraudolenti da parte dell'esercente la maggior tutela o la salvaguardia: a) dati B.1., B.2., B.3., B.4 e B.5 della Tabella 1 di cui all'Allegato A alla deliberazione 628/2015/R/eel; b) la data di decorrenza dell'attivazione, coerente con la data di inizio dei consumi determinati a seguito della ricostruzione [...]”. In particolare, i dati identificativi del cliente finale titolare del punto di prelievo, si riferiscono a:
- a) codice fiscale e partita IVA del cliente finale titolare del punto di prelievo;
 - b) nome, cognome e/o ragione sociale del cliente finale;
 - c) indirizzo/sede legale del cliente finale e indirizzo di esazione;
 - d) indirizzo di posta elettronica e recapito di un eventuale referente per le comunicazioni al cliente finale;

- l'articolo 10, comma 11 del TICA, il quale prevede che - ai fini dell'attivazione della connessione in BT o MT degli impianti di produzione - debba essere stato sottoscritto il contratto di fornitura dell'energia elettrica con riferimento ai prelievi di energia elettrica relativi ai servizi ausiliari di generazione;
- il TIME e, in particolare:
 - l'articolo 23, comma 8, il quale dispone che in correzione di dati precedentemente comunicati ai sensi dei commi 23.3, 23.4, 23.5 e 23.6 (*id est* le misure periodiche rese disponibili mensilmente): a) il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione del SII (Sistema Informativo Integrato) i dati di misura rettificati il mese precedente, entro il giorno 20 (venti) di ogni mese; b) il SII mette a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di misura rettificati contestualmente alla ricezione dei dati da parte del soggetto che eroga il servizio di misura;
 - l'articolo 23, comma 9, ai sensi del quale in correzione di dati precedentemente comunicati ai sensi dei commi 23.3, 23.4, 23.5 e 23.6 (*id est* le misure periodiche rese disponibili mensilmente): a) il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione del SII, entro il giorno 20 (venti) del sessantunesimo mese successivo a quello di competenza, i dati di misura rettificati il mese precedente e i dati di misura rettificati il medesimo mese; b) il SII mette a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di misura rettificati contestualmente alla ricezione dei dati da parte del soggetto che eroga il servizio di misura;
- rilevano infine gli articoli 61, comma 1 e 75, commi 1, 2 e 4 del TIS, in base ai quali i conguagli per la determinazione delle partite economiche, da parte di Terna S.p.A., possono avere ad oggetto solo dati rettificati di competenza di periodi non superiori a 61 mesi precedenti.

QUADRO FATTUALE:

15. Il reclamante è risultato aggiudicatario del servizio di fornitura dell'energia elettrica in regime di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 125/2007, per il periodo 2011-2013 con riferimento ad alcune aree territoriali del Centro-Nord;
16. dopo la cessazione di tale servizio, il gestore comunicava al reclamante l'inserimento, nel contratto di dispacciamento del medesimo esercente, di una serie di punti di prelievo (indicati nel precedente punto 1) per consumi effettuati nel suddetto periodo non comunicati in precedenza, imputabili a prelievi irregolari dovuti ad allacci abusivi alla rete o a manomissione di contatori di utenze in precedenza cessate, quindi eseguiti in assenza di un contratto di somministrazione;
17. con nota del 6 novembre 2019, il reclamante ha presentato reclamo al gestore ex articolo 3, comma 1 della Disciplina,
18. non avendo ricevuto risposta dal gestore, in data 15 gennaio 2020 il reclamante ha presentato l'odierno reclamo all'Autorità.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

19. Il reclamante osserva, in primo luogo, che il gestore ha comunicato l’inserimento dei POD nel contratto di dispacciamento - per consumi effettuati nel periodo 2011-2013 mai comunicati in precedenza - dopo la cessazione di ogni servizio di fornitura in regime di salvaguardia;
20. inoltre, la maggior parte di tali nuovi prelievi irregolari di energia elettrica si riferisce ad allacci abusivi alla rete elettrica ovvero a manomissione di contatori di utenze in precedenza cessate: quindi prelievi eseguiti *ab origine* in assenza assoluta di qualsivoglia contratto;
21. pertanto, per Exergia la pretesa del gestore di inserire nel proprio contratto di dispacciamento *“ogni eventuale prelievo abusivo di energia elettrica compiuto da soggetti terzi rimasti ignoti è evidentemente illegittima perché la fattispecie non rientra affatto nella disciplina dell’attivazione del servizio di salvaguardia regolata dall’articolo 4.3 del TIV nel testo ratione temporis in vigore (2011-2013)...”*;
22. Exergia evidenzia che, nel caso di specie, tutti gli inserimenti dei nuovi punti di prelievo nel proprio contratto di dispacciamento *“...non riguardano ipotesi di somministrazione a favore di clienti finali, ben individuati, che siano rimasti senza un venditore sul mercato libero, bensì prelievi abusivi da parte di ignoti...”*;
23. il reclamante evidenzia, altresì, che il menzionato inserimento, oltre che illegittimo è anche inammissibile *“...poiché avvenuto in violazione dei termini previsti dal medesimo art. 4.3 del TIV, ratione temporis in vigore, che impone all’impresa distributrice di dare all’ esercente la salvaguardia “tempestiva comunicazione” al riguardo e non, come avvenuto nel caso di specie, diversi anni dopo che lo stesso esercente aveva ormai cessato di essere il gestore della salvaguardia...”*;
24. Exergia, inoltre, contesta al gestore di non avergli correttamente comunicato - entro il periodo in cui lo stesso era esercente la salvaguardia - *“...tutti gli elementi identificativi previsti dall’art. 4.4 del TIV...”* e che, a causa della mancata tempestiva comunicazione *“...non ha potuto usufruire dei benefici riconosciuti all’ esercente la salvaguardia uscente dalle deliberazioni ARERA 4/08 e 258/15...”*;
25. il reclamante osserva, poi, che il gestore ha accertato le violazioni *“...diversi anni dopo l’effettivo prelievo senza fornire ad Exergia alcun elemento utile per la relativa fatturazione se non il nome e l’indirizzo di un determinato soggetto, che presumibilmente era l’ultimo cliente rifornito della disdetta contrattuale...”*;
26. Exergia sostiene, ancora, di non aver emesso alcuna fattura nei confronti dei presunti titolari dei punti di prelievo oggetto di reclamo in quanto i prelievi a questi associati, non sono attribuibili a soggetti precisamente individuati, ancora in essere ovvero non estinti - adducendo a sostegno di simile allegazione che alcuni dei verbali di accertamento dei prelievi irregolari manchino della firma del cliente cui sono attribuiti i medesimi prelievi ovvero risultino riportare una firma di soggetto diverso dal cliente che li avrebbe effettuati - e che, per tale ragione, non avrebbe potuto emettere fatture nei confronti di soggetti che Exergia non poteva considerare effettivamente come propri clienti;

27. il reclamante precisa, infine, che *“...in ogni caso tale fatturazione non è potuta avvenire poiché, anche ammesso che il gestore della salvaguardia debba rispondere degli indebiti prelievi di energia elettrica che non trovano fonte in alcun rapporto contrattuale, l’eventuale diritto di credito all’incasso da parte di Exergia del “prezzo” di somministrazione era irrimediabilmente prescritto per decorso del termine di prescrizione quinquennale...”*;
28. infine, il reclamante contesta l’eccezione di inammissibilità del presente reclamo - avanzata dal gestore ex articolo 3, comma 9 della Disciplina - a seguito dell’impugnazione in sede giudiziaria della deliberazione 367/2019/E/eel *“...con la quale Arera ha ritenuto che il gestore avesse violato l’art. 4.4 del TIV...”*, ritenendola *“...pretestuosa ed errata nei suoi presupposti...”*;
29. invero, a detta di Exergia, l’inammissibilità del reclamo (e conseguente archiviazione) - prevista dal citato articolo 3, comma 9 quando per la fattispecie oggetto dell’istanza *“...sia stato presentato ricorso innanzi all’autorità giudiziaria...”* - non ricorre invece *“...tutte le volte in cui, in riferimento ad una diversa contestazione debba essere accertata la violazione della medesima disciplina normativa...”*, mirando detto articolo ad *“...evitare che il giudice e l’Autorità, nell’esercizio della propria funzione giustiziale, si pronuncino sulla medesima identica fattispecie controversa...”*;
30. ad avviso del reclamante nel caso di specie *“...i comportamenti che hanno determinato le violazioni e le fattispecie contestate sono evidentemente diversi...”*, per cui non sussiste identità di fattispecie, né può sostenersi che *“...l’accertamento della violazione della medesima disciplina normativa, sia pur in riferimento a diversi fatti giuridicamente rilevanti, determini in astratto la pendenza processuale presupposto del citato art. 3, comma 9...”*;
31. diversamente, infatti *“...verrebbero ad essere favoriti comportamenti opportunistici in quanto sarebbe sufficiente per il gestore instaurare un qualsiasi procedimento avanti l’Autorità Giudiziaria in cui viene contestata l’applicazione di una determinata norma per ottenere uno status di immunità...”*;
32. a fronte di quanto sopra, stante l’asserita *“...natura illecita...”* dell’inserimento dei richiamati punti di prelievo nel proprio contratto di dispacciamento, il reclamante chiede all’Autorità di:
- i ordinare al gestore di stornare immediatamente le fatture relative ai prelievi in discorso con emissione delle relative note di credito per la somma complessiva di euro 45.025,25 e di restituire le somme nel frattempo versate in relazione a tali fatture oltre gli interessi legali dal giorno di ogni singolo pagamento al saldo effettivo;
 - ii vietare al gestore di emettere nuove ulteriori fatture nei confronti del reclamante in relazione ai prelievi indebitamente inseriti nel contratto di dispacciamento della società reclamante;
 - iii ordinare al gestore di comunicare a Terna i nuovi volumi di bilanciamento rettificati.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

33. In primo luogo, il gestore evidenzia che la fattispecie oggetto del reclamo è stata già affrontata con il reclamo deciso con la deliberazione 367/2019/E/eel, nell'ambito della quale *"...l'Arera ha ritenuto che ED avesse violato l'art. 4.4 del TIV e le ha ordinato di restituire a Exergia gli oneri di trasporto incassati con riferimento all'indebito prelievo di energia elettrica dalla rete, in corrispondenza di un singolo POD. Tale decisione non è stata ritenuta corretta dalla scrivente società che ha quindi provveduto ad avanzare ricorso tutt'ora pendente dinanzi al TAR Lombardia..."*;
34. pertanto, il gestore eccepisce, in via preliminare, l'applicabilità al caso di specie dell'articolo. 3, comma 9, della Disciplina *"...in ragione della identità di fattispecie che caratterizza il reclamo in oggetto e il ricorso sopra descritto. Tale norma prevede, infatti, che l'Autorità disponga l'archiviazione del reclamo "nel caso in cui per la fattispecie oggetto dell'istanza (...) sia stato presentato ricorso innanzi all'autorità giudiziaria..."*: al proposito richiama la sentenza del TAR Lombardia 36/2017 che, a detta del gestore, ha chiarito che *"...l'"identità di fattispecie" è riscontrabile "in tutti i casi in cui (...) debba essere accertata la violazione della medesima disciplina normativa"..."*;
35. per il gestore, quindi, *"...nel caso di specie - come riconosciuto dalla stessa Exergia che ha infatti richiamato la delibera 367/2019/E/eel nel proprio reclamo - è indubbio che si tratti oggettivamente della stessa questione ossia la possibile violazione dell'art. 4.4 del TIV, con conseguente ordine di restituzione degli oneri di trasporto incassati..."*;
36. a detta del gestore risulta, pertanto, evidente *"...come la pendenza di tale ricorso richieda l'archiviazione del reclamo in esame, onde evitare di contravvenire alla ratio stessa dell'art. 3.9 del Regolamento ossia evitare che l'Autorità giudiziaria e l'Autorità - nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza (giurisdizionale e giustiziale) - si pronuncino, "anche se in sedi diverse", sulla medesima questione giuridica, "con possibili contrasti" (CdS, sez. VI, sent. N. 4220/2019)..."*;
37. nel merito della questione, il gestore ritiene che nei casi di accertamento di prelievi irregolari in assenza di un contratto di fornitura - ove tali prelievi risultino attribuibili ad un determinato soggetto precisamente individuato - questi debbano essere fatturati *"...sia per equità nei confronti della generalità della clientela, sia perché il gestore di rete è tenuto a ridurre le perdite di rete..."*;
38. a fondamento di tale argomentazione, il gestore richiama l'articolo 4, comma 3 del TIV (*ratione temporis* vigente), per cui i punti di prelievo di clienti finali - diversi da quelli aventi diritto al regime di maggior tutela e che si trovano senza un fornitore sul mercato libero - devono essere assegnati dall'impresa distributrice al contratto di disaccoppiamento dell' esercente la salvaguardia;
39. a giudizio del gestore non sarebbe invece applicabile *sic et simpliciter* alla fattispecie in esame l'obbligo di mettere a disposizione la serie di dati previsti dal successivo articolo 4, comma 4 del TIV (*ratione temporis* vigente), non essendo detti dati nella sua disponibilità, proprio perché, nei casi di specie, *"...i prelievi erano abusivi e non contrattualizzati..."*;

40. al proposito il gestore evidenzia che il citato articolo poteva trovare applicazione solamente nel caso di *switching*, “...ossia di prelievi regolari di energia in cui intervenga il cambio della titolarità del rapporto di vendita tra due venditori per una fornitura già contrattualizzata, in quanto in tali casi l’impresa distributrice può trasferire al venditore subentrante tutte le informazioni contrattuali rivenienti dal primo venditore e non anche nel caso di prelievi abusivi di energia...”;
41. il gestore sottolinea, poi, che il richiamato articolo 4, comma 4 del TIV è stato abrogato dalla deliberazione 208/2016/R/eel, quindi *a fortiori* non potrebbe essere pretesa la trasmissione di tutti i dati dallo stesso previsti per quelle ricostruzioni notificate dall’1 giugno 2016 (ossia, dopo l’abrogazione formale dello stesso);
42. in tale ottica, il gestore evidenzia, pertanto, che “...Nei casi delle forniture oggetto del presente reclamo, le medesime sono state attribuite all’esercente la salvaguardia pro-tempore competente a seguito di attività di accertamento di prelievi irregolari su forniture cessate o comunque senza un contratto di fornitura in essere, pertanto l’impresa distributrice ha potuto comunicare soltanto una parte di questi elementi anagrafici identificativi, comunque sufficienti affinché Exergia potesse attivarsi per il recupero del credito...”;
43. il gestore, quindi, rivendica la correttezza, sotto il profilo regolatorio, di aver messo a disposizione di Exergia i dati identificativi del cliente sufficienti a permettere la fatturazione “...nei casi oggetto del presente reclamo...”, quindi, sia per quelli temporalmente ricadenti nel periodo di vigenza dell’articolo 4, comma 4 del TIV, sia per quelli successivi alla abrogazione formale dello stesso articolo;
44. il gestore rammenta, poi, che la fondatezza della suddetta argomentazione trova conferma nella adozione della deliberazione 119/2019/R/eel, con la quale l’Autorità - nel collocare anche l’attivazione dei servizi di ultima istanza presso il Sistema Informativo Integrato (SII) - ha previsto “...un flusso di dati ridotto - proprio in considerazione della peculiare ed incolpevole condizione di deficit informativo in cui versa il distributore circa gli elementi anagrafici identificativi del cliente finale - che è ritenuto comunque idoneo a consentire l’identificazione e la fatturazione da parte dell’esercente la maggior tutela o la salvaguardia dei prelievi fraudolenti ai soggetti responsabili...”;
45. per ultimo, il gestore dichiara che, in alcuni casi, ha provveduto a trasferire al reclamante gli elementi anagrafici identificativi dei punti di prelievo oggetto del reclamo in suo possesso - necessari e sufficienti per provvedere alla fatturazione dell’energia irregolarmente prelevata - attraverso il “Portale FOUR” nell’apposita sezione dedicata ai venditori;
46. per i suddetti tali motivi, il gestore ritiene che il reclamo sia da respingere.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

47. Ai fini della risoluzione della presente controversia occorre vagliare, preliminarmente, l’istanza di archiviazione del reclamo - formulata dal gestore, ai sensi dell’articolo 3, comma 9 della Disciplina - in quanto la relativa fattispecie sarebbe già stata già esaminata dall’Autorità con la decisione assunta con la

- deliberazione 367/2019/E/eel, in relazione alla quale pende ricorso giurisdizionale presentato da e-distribuzione;
48. tale eccezione non appare condivisibile e, pertanto, va respinta, per le ragioni di seguito indicate;
 49. l'articolo 3, comma 9 della Disciplina prevede che il reclamo debba essere archiviato (tra l'altro) "*...nel caso in cui per la fattispecie oggetto dell'istanza...sia stato presentato ricorso innanzi all'autorità giudiziaria...*";
 50. tale disposizione mira ad evitare che l'Autorità giudiziaria e l'Autorità - nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza (giurisdizionale e giustiziale) - si pronuncino, "*...anche se in sedi diverse...*", sulla medesima fattispecie controversa, "*...con possibili contrasti...*" (v. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 4220/2019);
 51. orbene, la "medesima fattispecie" che viene in considerazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 9 della Disciplina, presuppone che vi sia identità dei fatti storici nel reclamo e nel ricorso - rappresentando gli stessi i "*...medesimi fatti giuridicamente rilevanti...*" nelle rispettive sedi giustiziale e giudiziaria - non, invece, fattispecie anche simili, ma pur sempre integrate da fatti storici diversi (cfr. Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, sentenza 9 gennaio 2017, n. 36);
 52. stanti le citate coordinate ermeneutiche, dagli elementi acquisiti nel corso dell'ampio contraddittorio procedimentale emerge *per tabulas* l'evidente ed oggettiva diversità della fattispecie concreta oggetto dell'odierna decisione - rispetto a quella decisa con la citata deliberazione 367/2019/E/eel impugnata in sede giurisdizionale - che riguarda POD diversi;
 53. colgono, quindi, nel segno le argomentazioni esposte dal reclamante sulla infondatezza della eccezione di inammissibilità del reclamo opposta dal gestore;
 54. venendo al merito della decisione, occorre, in primo luogo, anche in questa sede (come già avvenuto nella citata deliberazione 367/2019/E/eel) valutare la legittimità, rispetto alla regolazione, dell'attivazione dei servizi di ultima istanza - con inserimento nel relativo contratto di dispacciamento - dei POD associati ai prelievi abusivi di energia elettrica e, in caso positivo, se sia corretta l'argomentazione del gestore per cui non può pretendersi dallo stesso, in *subiecta materia*, l'obbligo di mettere a disposizione dell' esercente tutta la serie di dati contenuti nell'articolo 4, comma 4 del TIV (tenuto anche conto che lo stesso è stato abrogato dall'1 giugno 2016), essendo invece necessario e sufficiente che il distributore abbia messo a disposizione "*...per tutte le forniture oggetto del presente reclamo...elementi anagrafici identificativi, comunque sufficienti affinché Exergia potesse attivarsi per il recupero del credito...*";
 55. al riguardo, si rileva che l'articolo 4, comma 3 del TIV (sia nella versione previgente la riforma effettuata con la deliberazione 208/2016 R/eel sia nella versione attuale), deve essere interpretato nel senso che tutti i punti di prelievo di clienti finali, diversi da quelli aventi diritto al regime di maggior tutela - che si trovano senza un fornitore sul mercato libero (indipendentemente dalla causa) - debbano essere assegnati al

- contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia, anche nell'ipotesi in cui detti prelievi siano stati effettuati irregolarmente da un cliente finale;
56. simile interpretazione, già indicata nella decisione di analogo reclamo tra le stesse parti adottata con la citata deliberazione 367/2019/E/eel, è stata ribadita anche nella motivazione della deliberazione 119/2019/R/eel (senza subire sul punto alcuna censura in sede giudiziaria, cfr. la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. I, 27 marzo 2020, n. 565) laddove si precisa - in replica alla richiesta di alcuni partecipanti alla consultazione di ottenere un meccanismo di compensazione della morosità legata ai prelievi fraudolenti - che gli esercenti la salvaguardia *"...possono incorporare [nel prezzo offerto]...il rischio morosità legato ai prelievi fraudolenti..."*;
57. in proposito, si osserva che, invero, le previsioni della deliberazione 119/2019/R/eel muovono proprio dal presupposto che i prelievi in parola debbano essere attribuiti agli esercenti i servizi di ultima istanza che, a loro volta, dovrebbero emettere fattura nei confronti dei soggetti individuati dal gestore come clienti di siffatti prelievi;
58. la deliberazione 119/2019/R/eel - lungi dall'aver introdotto *ex novo* la potestà dei distributori di collocare i prelievi non contrattualizzati nei regimi di ultima istanza - ha, invece previsto:
- in generale *"...migliorie sotto il profilo della tempestività e dell'efficientamento della gestione del fenomeno dei prelievi fraudolenti da parte dei soggetti coinvolti..."* proprio al fine di evitare *"...ripercussioni negative sulla possibilità dell'esercente di recuperare il proprio credito presso i clienti responsabili di una frode..."*;
 - in particolare, uno specifico flusso informativo tra le imprese distributrici, il SII e gli esercenti i servizi di ultima istanza per la gestione degli scambi informativi nei casi di attivazione di tali servizi a seguito di prelievi fraudolenti effettuati da clienti sprovvisti di un regolare contratto di somministrazione (cd. allacci diretti o autoattivazioni) e stabilito che - nell'ambito del predetto flusso - le imprese distributrici mettano a disposizione del SII (non più, quindi direttamente agli esercenti) le informazioni funzionali all'emissione delle bollette nei confronti dei soggetti responsabili dei prelievi fraudolenti e che, a sua volta, il SII metta a disposizione tali informazioni all'esercente il servizio di maggior tutela o salvaguardia;
59. in sostanza, la deliberazione 119/2019/R/eel ha introdotto un efficientamento operativo degli scambi informativi tra gli operatori, che si è inserito nel già esistente quadro di disposizioni e principi in base ai quali - anche prima della stessa - tali prelievi erano legittimamente attribuiti dal distributore agli esercenti i servizi di ultima istanza (che, a loro volta dovevano essere posti in condizione di emettere fattura nei confronti dei clienti responsabili, ricevendo, quindi, dal distributore i dati identificativi degli stessi necessari e sufficienti a tale scopo);
60. pertanto, in attuazione delle disposizioni del TIV, il gestore ha correttamente assegnato al contratto di dispacciamento del reclamante i punti di prelievo, in corrispondenza dei quali aveva accertato prelievi di energia elettrica senza contratto di fornitura;

61. occorre ora affrontare l'altro aspetto essenziale della materia *de qua* - e cioè l'obbligo del gestore di mettere a disposizione di detto esercente i dati sufficienti necessari per la successiva fatturazione nei confronti dei clienti beneficiari di prelievi fraudolenti - e, in tale ottica, valutare se possa considerarsi corretto, come dichiarato dal gestore, che "...*Nei casi delle forniture oggetto del presente reclamo...l'impresa distributrice ha potuto comunicare soltanto una parte di questi elementi anagrafici identificativi, comunque sufficienti affinché Exergia potesse attivarsi per il recupero del credito...*";
62. orbene, la regolazione disciplinante la procedura di attivazione dei servizi di ultima istanza prevede che l'esercente sia messo nelle condizioni di poter svolgere il proprio ruolo di fornitore di ultima istanza e, quindi, oltre a dover onorare le fatture di trasporto e di dispacciamento emesse a suo carico, deve poter emettere a sua volta una fattura per la fornitura di energia elettrica a carico del soggetto responsabile dei prelievi dalla rete;
63. a tal fine, sono previsti specifici obblighi informativi (che, come ricordato sopra, si sono evoluti nel tempo) in capo agli attori coinvolti nel processo di attivazione di detti servizi, tra cui anche l'impresa distributrice;
64. a tal proposito, si deve riconoscere che la serie completa di dati da mettere a disposizione dell'esercente il servizio di ultima istanza è funzionale alle "ordinarie" fattispecie di attivazione dei servizi di ultima istanza a seguito, ad esempio, della risoluzione per morosità del cliente finale non disalimentabile o del recesso del fornitore, non seguite da un nuovo contratto di fornitura;
65. è quindi, ragionevole che il rispetto di detto obbligo informativo - anche se ineludibile (essendo, come detto, un architrave del tessuto regolatorio nella materia *de qua*) - per la particolare fattispecie di attivazione dei servizi di ultima istanza, sia pretendibile dal gestore nei limiti di una ragionevole applicazione funzionale allo scopo (*id est* nella misura in cui sia funzionale a consentire una corretta e tempestiva gestione della fatturazione da parte dell'esercente il servizio di ultima istanza) e ciò non solo per il periodo successivo alla abrogazione formale dell'articolo 4, comma 4, del TIV, ma anche durante la vigenza dello stesso;
66. è, quindi, corretto ritenere che, per le attivazioni in parola, il gestore sia tenuto a mettere a disposizione dell'esercente la salvaguardia - tra l'ampia serie di dati previsti nei casi di "ordinarie" attivazioni di detto servizio - solo quelli necessari e sufficienti a permettere allo stesso di emettere le fatture nei confronti dei clienti finali individuati come responsabili dei prelievi irregolari dal gestore stesso, riassumibili (in base al citato quadro regolatorio) nel relativo nominativo/ragione sociale, codice fiscale/partita I.V.A. e indirizzo/sede sociale;
67. acclarato ciò sul piano generale, occorre, quindi, verificare - sempre in coerenza con il criterio indicato nella deliberazione 367/2019/E/eel - se nel caso *de quo* il gestore abbia effettivamente messo a disposizione del reclamante tutti i suddetti dati - quali informazioni necessarie (e sufficienti) alla fatturazione dei prelievi irregolari ai soggetti responsabili (come da questi dichiarato) - per tutte le ricostruzioni di consumi effettuate e notificate al reclamante (a prescindere, quindi, se notificate al reclamante prima di giugno 2016 o successivamente);

68. in tale ottica, sulla base degli atti acquisiti al procedimento nel corso della approfondita e complessa istruttoria, si osserva quanto segue;
69. Exergia ha inizialmente dichiarato che i prelievi irregolari ai quali il gestore si riferisce “...non sono oggettivamente attribuibili ad alcun soggetto precisamente individuato...” e che e-distribuzione non ha fornito “...alcun elemento utile per la relativa fatturazione se non il nome e l’indirizzo di un determinato soggetto, che presumibilmente era l’ultimo cliente rifornito della disdetta contrattuale...”;
70. tuttavia, nel corso del procedimento, l’Autorità ha evidenziato al reclamante che - per i clienti associati ai POD IT001E07220141, IT001E02095222, IT001E00242698, IT001E49566403, IT001E00249118, IT001E49542705, IT001E49565029, IT001E34645328, IT001E49557316, IT001E49565565, IT001E49584890, IT001E49564743, IT001E49575026, IT001E49560504, IT001E02103541, IT001E49575825, IT001E00110291, IT001E49573382 - i dati riguardanti il nominativo/ragione sociale, codice fiscale/partita I.V.A. e indirizzo del cliente finale apparivano, invece, riportati nella documentazione di accertamento e ricostruzione dei consumi ricevuta da e-distribuzione (e prodotta dal reclamante stesso), chiedendo, pertanto, se gli stessi erano stati utilizzati ai fini della fatturazione verso gli indicati clienti e, in caso negativo, di indicarne i motivi;
71. orbene, Exergia da un lato si è limitata a ripetere che i prelievi irregolari indicati da e-distribuzione “...non sono oggettivamente attribuibili ad alcun soggetto precisamente individuato ovvero ancora in essere e non estinto al momento della comunicazione dei prelievi abusivi ...”, dall’altro ha dichiarato che la fatturazione non è potuta avvenire anche perché “...l’eventuale diritto di credito di Exergia all’incasso del prezzo di somministrazione era irrimediabilmente prescritto per il decorso del termine di prescrizione...”;
72. anche in questo caso, quindi, Exergia non ha opposto alcuna specifica e comprovata contestazione in ordine alla non correttezza/veridicità dei dati ricevuti dal gestore per i POD in questione;
73. l’Autorità ha, inoltre, contestualmente chiesto al gestore i motivi per cui - per i POD IT001E49565941, IT001E35094398, IT001E11965282, IT001E35051227, IT001E49567276, IT001E49553049, IT001E49560564, IT001E49553678 IT001E49571105 - nella documentazione di accertamento e ricostruzione dei consumi non era indicato almeno uno dei suddetti dati necessari;
74. e-distribuzione ha risposto che “...per tutti i POD segnalati, i dati di denominazione cliente, partita iva ovvero codice fiscale del cliente ed il suo indirizzo di esazione sono stati messi a disposizione del venditore nell’apposita sezione di Gestione files disponibile sul Portale FOUR...”: in particolare tramite i report “RICOSTRUZIONE CONSUMI - DETTAGLIO RICOSTRUZIONE” e “RICOSTRUZIONE CONSUMI - DETTAGLIO MENSILE”;
75. quindi, da un lato e-distribuzione ha riconosciuto la mancanza di almeno uno dei dati necessari alla fatturazione nella documentazione relativa alla ricostruzione inviata a Exergia, dall’altro, però, ha dichiarato di averli messi a disposizione tramite il diverso canale del “Portale FOUR”;

76. a fronte di tali risposte, l’Autorità ha ulteriormente chiesto a Exergia di specificare per quali POD ricorreva l’asserita “non precisa individuazione” ovvero “l’avvenuta estinzione” dei soggetti (associati da e-distribuzione ai POD stessi) al momento della comunicazione della ricostruzione dei consumi, con relativa evidenza documentale;
77. orbene, nella risposta fornita alla suddetta ulteriore richiesta, Exergia per alcuni casi ha motivato l’assenza di una “precisa individuazione” del soggetto cui fatturare i prelievi fraudolenti, in primo luogo nella sottoscrizione dei verbali di verifica da parte dei soli tecnici di e-distribuzione e non anche da parte del soggetto indicato, appunto, come responsabile del prelievo o di un delegato dallo stesso (ad esempio per i POD IT001E07220141 e IT001E35094398);
78. a detta di Exergia - mancando l’esplicito riconoscimento dell’illecito allacciamento da parte del soggetto genericamente indicato da e-distribuzione come il cliente che avrebbe beneficiato del prelievo senza contratto - in sostanza non vi erano in tali casi elementi oggettivi per considerare, detto soggetto, responsabile dell’allacciamento abusivo ed effettivo cliente di Exergia stessa, cui fatturare i consumi indebiti;
79. inoltre, per altri casi (ad esempio per i POD IT001E49564743 e IT001E49584890), Exergia ha dichiarato che il soggetto indicato come responsabile del prelievo irregolare non possa ritenersi tale, in quanto i relativi prelievi sono dovuti ad autoconsumo “a vuoto” di un trasformatore collegato ad un impianto fotovoltaico, come riportato nei relativi verbali di accertamento;
80. infine, per altri casi (ad esempio per il POD IT001E02095222), Exergia ha ripetuto che la mancata fatturazione è dipesa anche dall’arrivo delle comunicazioni di ricostruzione quando il credito da vantare verso il cliente finale, indicato da e-distribuzione, o era già prescritto o era a ridosso della scadenza del periodo di prescrizione;
81. orbene, con riferimento all’argomento giustificativo relativo alla sottoscrizione da parte dei soli tecnici di e-distribuzione del verbale di accertamento dei prelievi irregolari, si osserva che l’eventuale mancata sottoscrizione di detto verbale da parte del soggetto ritenuto beneficiario di detti prelievi dal gestore in sede di accertamento non vale a rendere detto soggetto non individuabile come cliente finale (a cui fatturare detti consumi da parte dell’ esercente il servizio di ultima istanza). Ciò perché la regolazione vigente non impone simile condizione quale presupposto per l’attribuzione di tali prelievi nel contratto di dispacciamento dell’ esercente i servizi di ultima istanza: significativo è anche quanto indicato - in tema di efficacia dei verbali di accertamento di allacci abusivi posti in essere da dipendenti dei gestori di rete nell’esercizio delle loro funzioni - nella sentenza della Cassazione Civile, Sez. tributaria, 12 marzo 2020, n. 7075;
82. in relazione, poi, all’argomentazione del reclamante per cui non possono essere considerati “non autorizzati” i prelievi dovuti a autoconsumo “a vuoto” del trasformatore collegato ad un impianto fotovoltaico, si osserva che l’articolo 10, comma 11 del TICA prevede che - ai fini dell’attivazione della connessione in BT o MT degli impianti di produzione - debba essere stato sottoscritto il contratto di

- fornitura dell'energia elettrica con riferimento ai prelievi di energia elettrica relativi ai servizi ausiliari di generazione e che il gestore inserisca il punto di prelievo per l'alimentazione dei servizi ausiliari nel contratto di dispacciamento dell' esercente il servizio di ultima istanza “...in assenza di un contratto già siglato...”;
83. orbene, sul punto giova ricordare che nella deliberazione 410/2015/E/eel - con cui è stato deciso un precedente analogo reclamo in materia di contrattualizzazione di autoconsumo “a vuoto” - è stato, in primo luogo, evidenziato che nel TICA non risulta alcuna disposizione che vincoli il prelievo dei servizi ausiliari da un punto di connessione diverso di quello di immissione “... alla condizione che i due punti di connessione siano intestati allo stesso soggetto...”
84. è stato, altresì, evidenziato nella richiamata deliberazione che i misuratori posizionati sui punti di connessione degli impianti fotovoltaici possono rilevare nel tempo modesti prelievi con un valore tale da “...non poter essere attribuito ad un'utenza, risultando, invece, verosimilmente dovuto alle perdite a vuoto dei circuiti di connessione...”;
85. pertanto, in linea con quanto già deciso nella deliberazione 410/2015/E/eel, occorre verificare, in base agli atti acquisiti al procedimento, se il gestore abbia eventualmente inserito, nel contratto di dispacciamento di Exergia, dei POD associati unicamente a prelievi di energia elettrica dovuti ad autoconsumo “a vuoto” del trasformatore collegato ad un impianto fotovoltaico;
86. orbene, a seguito dell'esame della documentazione acquisita al procedimento ed in particolare delle annotazioni e dichiarazioni presenti nei suddetti verbali di accertamento – e dove invero ricorrono modesti valori di prelievo rilevato dai misuratori posizionati sui punti di connessione degli impianti fotovoltaici - risulta pacificamente acclarato che i prelievi riscontrati per i POD IT001E49565941, IT001E49566403, IT001E49571105, IT001E49553049, IT001E49542705, IT001E49565029, IT001E49557316, IT001E49565565, IT001E49584890, IT001E49564743, IT001E49575026, IT001E49569808, IT001E49560504, IT001E49575825, IT001E49560564, IT001E49573382 e IT001E49553678, sono dovuti a autoconsumo “a vuoto” del trasformatore collegato ad un impianto fotovoltaico, per il quale risulta sottoscritto apposito contratto di fornitura dell'energia elettrica, tramite altro POD per l'alimentazione dei servizi ausiliari;
87. analogamente alla deliberazione 410/2015/E/eel, al ricorrere di detta situazione, l'assegnazione, da parte del gestore, dei POD sopraelencati al contratto di dispacciamento (nel caso che ci occupa) dell' esercente la salvaguardia, configura una violazione dell'articolo 10, comma 11 del TICA;
88. non condivisibile risulta, infine, l'argomentazione del reclamante sulla impossibilità della fatturazione per l'intervenuta prescrizione (o per l'imminente intervento della stessa) del “...diritto di credito di Exergia all'incasso del prezzo di somministrazione...” verso i soggetti indicati come clienti finali beneficiari dei prelievi irregolari, per la ragione che la prescrizione è un istituto che, ai sensi dell'articolo 2938 del codice civile, opera solo su eccezione da parte del debitore, per cui, finché la stessa non sia stata eccepita il diritto di credito non è giuridicamente estinto (giurisprudenza pacifica cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato,

- Sez. II, 4 luglio 2019, n. 4578; Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sez. III, 28 marzo 2017, n. 3964; Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, parere 14 gennaio 2014, n. 236);
89. occorre anche osservare che, per il POD IT001E02103541, diversamente da quanto affermato dal reclamante, il verbale di accertamento e la relativa ricostruzione sono stati inviati da e-distribuzione ad Exergia, come risulta dalla documentazione allegata da Exergia stessa al proprio reclamo (cfr. pdf n. 45 allegato alla nota di Exergia del 15 gennaio 2020, prot. Autorità 1357 del 16 gennaio 2020);
90. si rileva, poi, che per il POD IT001E00249118, Exergia ha specificamente eccepito che il numero di partita I.V.A./codice fiscale riportato nel verbale di verifica non corrisponde alla persona fisica indicata come cliente dei prelievi irregolari, bensì ad una società (fornendo copia della relativa visura camerale);
91. orbene, il mero raffronto tra il dato relativo al codice fiscale/partita I.V.A. presente nel verbale di accertamento dei prelievi irregolari e quello riportato nella visura camerale prodotta dal reclamante, conferma quanto indicato da Exergia (peraltro senza ulteriori eccezioni sul punto da parte di e-distribuzione), per cui oggettivamente per il POD in questione non possono dirsi essere stati messi a disposizione di Exergia tutti i dati necessari per la fatturazione nei confronti del soggetto indicato come cliente dei prelievi irregolari;
92. alla luce di quanto sopra, il reclamo di Exergia risulta meritevole di accoglimento in relazione: a) al POD IT001E00249118 non avendo il gestore adempiuto al proprio obbligo informativo di mettere a disposizione di Exergia i dati necessari e sufficienti ad emettere fatture verso il soggetto indicato come cliente finale dei prelievi irregolari di energia elettrica associati a detto POD b) ai POD IT001E49565941, IT001E49566403, IT001E49571105, IT001E49553049, IT001E49542705, IT001E49565029, IT001E49557316, IT001E49565565, IT001E49584890, IT001E49564743, IT001E49575026, IT001E49569808, IT001E49560504, IT001E49575825, IT001E49560564, IT001E49573382 e IT001E49553678, avendo il gestore inserito detti POD nel contratto di dispacciamento di Exergia, in relazione a soli prelievi di energia dovuti ad autoconsumo “a vuoto” del trasformatore collegato ad un impianto fotovoltaico, per il quale era in essere un contratto di fornitura di energia elettrica per i servizi ausiliari, tramite un diverso POD;
93. ciò posto, occorre infine precisare che le richiamate disposizioni del TIME e del TIS comportano che - in ciascuna sessione di conguaglio annuale di *settlement* - possono esclusivamente essere gestite e liquidate partite economiche attinenti a rettifiche tardive relative a periodi di competenza non anteriori, al più, a sei anni;
94. essendo i consumi ricostruiti relativamente al POD IT001E00249118 di competenza del periodo 2011-2013 - ben oltre quindi il citato limite temporale per l'effettuazione di una rettifica tardiva - ne consegue l'impossibilità accogliere la richiesta di prescrivere al gestore di comunicare a Terna “...i nuovi volumi di bilanciamento rettificati...”;
95. ogni altro argomento di doglianza, non espressamente esaminato dal Collegio, è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso

DELIBERA

1. di accogliere parzialmente, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Exergia S.p.A. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., con riferimento:
 - a. al POD IT001E00249118 avendo accertato la violazione da parte di e-distribuzione S.p.A. dell'obbligo di mettere a disposizione di Exergia S.p.A. i dati informativi necessari e sufficienti ad emettere fatture verso il soggetto indicato come cliente finale dei prelievi di energia elettrica associati a detto POD;
 - b. ai POD IT001E49565941, IT001E49566403, IT001E49571105, IT001E49553049, IT001E49542705, IT001E49565029, IT001E49557316, IT001E49565565, IT001E49584890, IT001E49564743, IT001E49575026, IT001E49569808, IT001E49560504, IT001E49575825, IT001E49560564, IT001E49573382 e IT001E49553678, avendo il gestore inserito tali POD nel contratto di dispacciamento di Exergia S.p.A., in violazione dell'articolo 10, comma 11 del TICA;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.A. di stornare, entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, le fatture emesse in relazione ai prelievi irregolari di energia elettrica- effettuati dalla rete in corrispondenza del POD IT001E00249118 - con conseguente restituzione dei relativi corrispettivi versati da Exergia S.p.A. in base alle stesse;
3. di prescrivere a e- distribuzione S.p.A. di rimuovere, entro 20 (venti) giorni dalla notifica della presente decisione, i POD IT001E49565941, IT001E49566403, IT001E49571105, IT001E49553049, IT001E49542705, IT001E49565029, IT001E49557316, IT001E49565565, IT001E49584890, IT001E49564743, IT001E49575026, IT001E49569808, IT001E49560504, IT001E49575825, IT001E49560564, IT001E49573382 e IT001E49553678, dal contratto di dispacciamento in prelievo di Exergia S.p.A., stornando entro tale termine le fatture emesse con conseguente restituzione dei relativi corrispettivi versati da Exergia S.p.A. in base alle stesse;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

22 dicembre 2020

IL PRESIDENTE



Stefano Besseghini